

La Corte di giustizia UE, all'esito del rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato, ha affermato che non è compatibile con l'ordinamento eurounitario la disciplina italiana che per il periodo 1° aprile 2003 - 31 marzo 2004 ha determinato – in riferimento al prelievo supplementare versato in eccedenza rispetto al dato nazionale in conseguenza di consegne di latte che superino il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – la priorità dei rimborsi in favore dei produttori in regola con gli obblighi di versamento mensile, individuandoli come “categoria prioritaria” ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 (art. 2, par. 4) e del regolamento (CE) n. 1392/01 (art. 9). L'avvenuta previsione di modalità di rimborso in violazione del diritto UE non estingue l'obbligo del versamento a carico dei produttori poiché esso è direttamente disposto dalla disciplina sovranazionale, né la rimodulazione delle relative modalità può ritenersi lesiva del legittimo affidamento che i produttori in regola avrebbero riposto sui rimborsi già disposti.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 11 settembre 2019, C-46/18, Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. a r.l.

Agricoltura – Quote latte – Prelievo supplementare – Consegne che superano il quantitativo di riferimento disponibile del produttore – Applicazione obbligatoria di una trattenuta sul prezzo del latte – Rimborso dell'importo del prelievo in eccesso – Priorità per i produttori in regola con i versamenti mensili – Contrasto con il diritto UE

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che l'accertamento dell'incompatibilità con tale disposizione della normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del prelievo supplementare da parte dell'acquirente presso i produttori, non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo.

L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.

Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato

l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo. (1)

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte ha affermato i principi di cui alle massime sopra riportate.

Il rinvio era stato disposto da Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 27 dicembre 2017, n. 6117 (in *Riv. corte conti*, 2018, 1, 542, oggetto della News US in data 3 gennaio 2018) il quale aveva individuato criticità inerenti alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE.

Il primo dubbio esegetico aveva riguardato il regolamento (CEE) n. 3950/92. Sebbene la disciplina nello stesso contenuta non consentisse agli Stati membri di prevedere come obbligatoria la trattenuta da parte dell'acquirente (come invece permesso successivamente dall'art. 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1788/2003), nondimeno la regola fondamentale era nel senso che i produttori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, primo comma, dello stesso regolamento, fossero comunque tenuti al pagamento del prelievo supplementare. Il Consiglio di Stato aveva, dunque, chiesto una pronuncia volta all'esatta interpretazione del diritto sovranazionale con riferimento agli effetti giuridici di detta violazione.

Un secondo e terzo dubbio avevano riguardato la previsione della restituzione del prelievo – versato mensilmente in eccesso – in via prioritaria ai produttori in regola con i versamenti medesimi, contenuta nell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2004.

Il contenzioso da cui è derivato il rinvio pregiudiziale definito con la sentenza in rassegna si è sviluppato secondo le fasi di seguito descritte, nell'ambito di una vicenda nella quale né il primo acquirente (un caseificio) aveva trattenuto e versato mensilmente il prelievo supplementare, né i produttori di latte avevano effettuato il versamento previsto dall'art. 9, comma 3, della legge n. 119 del 2003:

- a) l'AGEA, in applicazione del nuovo regime delle c.d. "quote latte" introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 2003 n. 119, con riferimento alla campagna lattiera 2003/2004, richiese al primo acquirente il versamento del prelievo supplementare dovuto dalle aziende produttrici, in ragione dello sfioramento della quota individuale (QRI) loro attribuita;
- b) con tale comunicazione l'AGEA rappresentò, tra l'altro, che:
 - b1) erano stati effettuati i calcoli per l'effettuazione delle operazioni di restituzione del prelievo pagato in eccesso sulle consegne di latte vaccino nel corso della campagna lattiera 2003/2004, basandosi sui quantitativi individuali di riferimento (QRI) nonché sulle dichiarazioni mensili di consegna e di versamento presentate dalle imprese acquirenti;

- b2) avrebbero beneficiato della restituzione i produttori risultanti complessivamente in regola con il pagamento del prelievo supplementare;
- b3) era stato applicato l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, secondo cui il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti doveva essere restituito ai produttori medesimi e, al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire fosse risultato superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non avrebbe richiesto il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non avessero ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dall'art. 9, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, commi 3 e 4, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste in tale ultimo decreto;
- b4) tali criteri di priorità prevedevano che l'importo del prelievo imputato in eccesso fosse ripartito tra i produttori in regola, ossia tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risultasse indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;
- c) avverso tale richiesta di prelievo, oltre ad ogni altro atto connesso, hanno proposto impugnativa sia il primo acquirente che i produttori di latte ed il relativo ricorso è stato respinto con sentenza del T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. II-ter, 3 febbraio 2010, n. 1410;
- d) la predetta sentenza è stata appellata dalle originarie parti ricorrenti e, nel corso del giudizio di secondo grado, è stato disposto il rinvio pregiudiziale oggetto dell'ordinanza in rassegna.

Le determinazioni di AGEA hanno interessato l'ambito del rimborso di prelievi eccedenti e non avevano ad oggetto anche la riassegnazione di quote inutilizzate, rispetto alle quali, per gli anni pregressi (2000-2001), si è pronunciata la medesima Corte con sentenza 27 giugno 2019, C-348/18 Azienda Agricola Barausse (oggetto della News US in data 8 luglio 2019, cui si rinvia per approfondimenti).

II. – La Corte di giustizia UE è giunta alla elaborazione dei principi di cui in massima, alla stregua dei seguenti argomenti:

- e) in via preliminare ha osservato che il prelievo supplementare consiste nell'obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, sicché esso è sempre dovuto ed è ripartito tra i produttori che hanno contribuito a superare i quantitativi di riferimento (Corte di giustizia UE, 25 marzo 2004, C-231/00, C-303/00 e C-451/00, *Cooperativa Lattepiù e a.*, in *Rass. avv. Stato*, 2004, 160, con nota di FIUMARA e in *Foro it.*, 2005, IV, 250, con nota di D.

BELLANTUONO; 24 gennaio 2018, C-433/15, *Commissione/Italia*, in *Riv. corte conti*, 2018, 1, 385);

- f) la procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 3950/92 garantisce la riscossione del prelievo presso i produttori:
 - f1) sia perché essa si fonda sulla differenza tra: I) vendite dirette del latte al consumo (il produttore deve pagare il prelievo direttamente all'organismo competente a livello nazionale, ossia AGEA nel caso nazionale); II) consegne di latte ad un acquirente (laddove quest'ultimo è tenuto a versare ad AGEA le somme prelevate);
 - f2) sia perché, comunque, qualora l'acquirente non dia luogo al prelievo sul prezzo del latte pagato al produttore dell'importo dovuto da quest'ultimo a tale titolo, egli può riscuotere detto importo con ogni mezzo appropriato (v., in tal senso, Corte di giustizia UE, 29 aprile 1999, C-288/97, *Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago*, punto 32, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 1999, 3, 1223-1227, con nota di MONTANARI; in *Dir. regione*, 1999, 1-2, 191-194 con nota di MORRA; in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2000, 2, 2, 97-100, con nota di SIMONE);
- g) la disposizione nazionale che prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba avvenire, in via prioritaria, in favore dei produttori che in adempimento degli obblighi di legge (incompatibili con il diritto UE) abbiano effettuato i versamenti mensili e che sono individuati come "categoria prioritaria", non trova rispondenza nelle previsioni del regolamento (CE) n. 1392/01, il quale contempla criteri di priorità suscettibili di integrazione – in presenza di una situazione eccezionale *ex art. 2, par. 4*, del regolamento n. 3950/92 – soltanto quando la relativa applicazione, in ordine di priorità, non esaurisca il finanziamento disponibile per un dato periodo;
- h) malgrado il sistema di prelievo da parte dell'acquirente presso i produttori delineato dalla disciplina nazionale si mostri contrario all'ordinamento UE, non può per tale ragione predicarsi una esenzione dagli obblighi a carico dei soggetti che vi sono tenuti, in considerazione del fatto che l'onere del prelievo in questione che è loro imposto è, in ogni caso, previsto dall'art. 2, par. 1, del Regolamento (CEE) n. 3950/92;
- i) pur considerando che il versamento del prelievo, direttamente o tramite l'acquirente debitore, "certamente costituisce, in linea di principio, una premessa logica al rimborso dell'eccedenza riscossa", un'impostazione di tal guisa condurrebbe – ciò che non è previsto nella disciplina UE – ad elevare i produttori in regola con i pagamenti mensili a "categoria prioritaria" e, conseguentemente, a determinare un posizione recessiva dei produttori non in regola nei confronti dei quali la

riduzione del prelievo avverrebbe solo dopo il rimborso dei primi, e ciò ammesso che sussistano fondi ancora disponibili;

- j) la corretta lettura della disciplina UE di riferimento esclude che possa impedirsi il ricalcolo dell'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori non in regola con i versamenti mensili, né in tal senso può invocarsi la tutela del legittimo affidamento in relazione ai rimborsi dei prelievi di cui i produttori in regola coi versamenti hanno beneficiato, dovendosi ritenere illegittima la decisione dell'autorità nazionale di non correggere le decisioni incompatibili con il diritto UE e di opporre un diniego alla richiesta di rimodulazione del prelievo avanzata dai produttori non in regola con i versamenti.

III. – Va osservato, in chiave critica, che il ragionamento della Corte sembra infrangersi sul piano della coerenza logica allorché:

- k) essa, per un verso – e in via preliminare – afferma che *“il versamento del prelievo, direttamente o tramite l'acquirente debitore, certamente costituisce, in linea di principio, una premessa logica al rimborso dell'eccedenza riscossa”* (punto 43): ne discende che i produttori che non abbiano effettuato i versamenti mensili cui sono tenuti sarebbero privati di qualsiasi diritto al rimborso;
- l) per altro verso, quanto all'applicazione di tale presupposto, al (precedente) punto 42, afferma che *“In una situazione del genere, a un produttore che appartenga a una categoria prioritaria in applicazione di uno dei criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, senza tuttavia aver adempiuto l'obbligo di versamento mensile, potrebbe essere concessa una riduzione del prelievo dovuto solo dopo il rimborso dei produttori in regola con tale obbligo, e ciò ammesso che sussistano fondi ancora disponibili dopo il rimborso di questi ultimi”*.

Sul punto si consideri quanto segue:

- m) se è vero che ogni produttore che avesse subito un *surplus* di prelievo e pagato il prelievo in eccesso ha diritto (secondo l'ordine delle categorie prioritarie, che la Corte non mette in discussione) al rimborso della eccedenza di prelievo subita, calcolata in rapporto al suo quantitativo di riferimento individuale, è altrettanto vero che i produttori che non fossero in regola con il versamento possono invocare la riduzione dell'imputazione del prelievo supplementare in misura pari all'eccedenza del prelievo stesso che risulta loro imputata alla fine delle operazioni di *“compensazione”* disciplinate dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157 del 2004 (richiamato al punto 10 della sentenza in rassegna);
- n) ciò è suffragato dalla circostanza per cui i soli limiti che vengono posti ai diritti dei produttori inadempienti si risolvono in una riduzione *“virtuale”* in loro

favore posta in essere solo “al termine” delle operazioni di rimborso dei produttori adempienti;

- o) effetto di ciò è il riconoscimento del diritto dei produttori non in regola con il pagamento alla rimodulazione del prelievo solo se il totale delle imputazioni successive alle restituzioni operate nei confronti degli adempienti sia superiore al prelievo dovuto all’Unione aumentato del 5% (“[...] qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all’Unione europea aumentato del 5 per cento, l’AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge”);
- p) tali limiti non sono posti in discussione dalla Corte la quale sembra nutrire un timore diverso, ossia quello che i rimborsi agli adempienti in qualche modo esauriscano le quote rimborsabili agli inadempienti per il sol fatto di ottenere la liquidazione prioritaria rispetto agli altri: si tratta – a ben vedere – di un timore infondato poiché la mancata riduzione “virtuale” a beneficio degli inadempienti non deriva dall’avvenuto rimborso agli adempienti ma dalla scelta discrezionale dello Stato membro di concedere tale riduzione di prelievo solo alle condizioni sopra richiamate, e non censurate dalla Corte;
- q) tale impostazione, del resto, si mostra coerente con la finalità del prelievo supplementare, che è quella di indurre i produttori a rispettare le quote, sicché se questi le superano divengono *ipso iure* obbligati a pagare il prelievo, a prescindere dall’esistenza o meno di un esubero produttivo “nazionale” (la Corte ricorda questi concetti nei punti da 28 a 30, ma poi, di fatto, non li applica), fermo restando che rimborso, *ex art. 2 par. 4 reg. (CEE) n. 3950/92* (punto 6 della sentenza) spetta solo se lo Stato decida di concederlo e stabilisca le categorie prioritarie a cui concederlo, sicché ancor di più non è configurabile un diritto degli inadempienti alla riduzione del prelievo che neppure hanno pagato);
- r) deve essere rilevato in proposito, che il regolamento (CEE) n. 3950/92 menziona solo, come facoltà, il rimborso dei prelievi eccedenti (come evidenziato al punto 43 della sentenza e ciò, ovviamente, in favore dei soli produttori che avessero pagato il prelievo) ma non menziona affatto la riduzione “virtuale” del prelievo a beneficio di coloro che non abbiano pagato il prelievo individualmente dovuto. E’, quindi, il regolamento che, riferendosi soltanto ai “rimborsi”, distingue i produttori adempienti da quelli inadempienti;
- s) in tal senso la Commissione nel punto 66 delle sue osservazioni scritte aveva chiarito che “L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92 prevede infatti che solo l’importo del prelievo effettivamente riscosso in eccedenza possa essere

redistribuita (o destinata al finanziamento di misure per la ristrutturazione della produzione lattiera per migliorare l'ambiente). Nel concetto di redistribuzione non può non essere insito il requisito secondo il quale tale redistribuzione va operata a favore di coloro che hanno contribuito a creare l'eccedenza di prelievo, ovvero dei produttori che hanno effettivamente versato il prelievo, poi risultato in eccesso. Una redistribuzione del prelievo in eccesso a favore dei produttori non in regola con i versamenti non sarebbe equa, ma avvantaggerebbe quei produttori che non assolvono il loro obbligo di versamento del prelievo, contrariamente alle finalità del sistema del prelievo supplementare”);

- t) l'affermazione del punto 42 della sentenza (“a un produttore che appartenga a una categoria prioritaria [...] senza tuttavia aver adempiuto l'obbligo di versamento mensile, potrebbe essere concessa una riduzione del prelievo dovuto solo dopo il rimborso dei produttori in regola con tale obbligo, e ciò ammesso che sussistano fondi ancora disponibili dopo il rimborso di questi ultimi”), alla luce di quanto sopra evidenziato, sembra restare, dunque, fine a se stessa, in assenza, in concreto, di produttori inadempienti a cui sia stata negata – in ragione del rimborso avvenuto in favore dei produttori adempienti appartenenti alla stessa categoria – la riduzione virtuale del prelievo.

IV. – Le questioni in materia di c.d. quote latte rimesse dal giudice amministrativo e pendenti dinanzi alla Corte UE sono diverse:

- u) T.a.r. per il Lazio, sezione II-ter, ordinanza 26 giugno 2019, n. 8308 (oggetto della News US, n. 76 in data 2 luglio 2019, alla quale si rinvia), riguarda il dubbio di compatibilità comunitaria della disciplina nazionale per la parte in cui non ha escluso dal computo delle c.d. quote latte i quantitativi di latte destinato alla produzione di formaggio DOP per l'esportazione extra UE;
- v) Cons. Stato, sez. III, ordinanza 15 aprile 2019, n. 2437 (oggetto della News US, n. 48 del 23 aprile 2019 alla quale si rinvia per ogni approfondimento giurisprudenziale e dottrinario), riguarda l'individuazione del criterio per l'individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato;
- w) Cons. Stato, sez. III, ordinanza 5 aprile 2019, n. 2241 (oggetto della News US, n. 46 del 17 aprile 2019 alla quale si rinvia), Cons. Stato, sez. III, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 644, hanno rimesso alla Corte UE quesiti interpretativi in tema di determinazione del prelievo supplementare.

V. – Sempre in materia di c.d. quote latte si segnalano ulteriori precedenti giurisprudenziali nazionali.

- x) In particolare vanno richiamati:

- x1) sulla attendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera, T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. II - ter, 22 maggio 2019, n. 6298, secondo cui *“i dati sulla produzione e sulla commercializzazione sono assistiti da una procedura caratterizzata dalla rilevazione incrociata delle informazioni relative a livello di produzione dei singoli produttori il cui esito è sottoposto al contraddittorio con l’interessato: tale circostanza comprova la correttezza degli accertamenti in ordine ai medesimi dati utilizzati da Aima/Agea”*; la stessa sentenza ha ritenuto legittima l’applicazione di ulteriori interessi in sede di rateizzazione, rispetto a quelli previsti nei regolamenti: *“la somma inserita nel Registro nazionale dei debiti corrisponde all’intera obbligazione descritta dai regolamenti comunitari; poiché nei regolamenti è prevista l’applicazione di interessi, questi ultimi fanno parte a pieno titolo della somma dovuta; la scelta dello Stato italiano di applicare ulteriori interessi in sede di rateizzazione appare giustificata, in quanto la rateizzazione equivale a una forma di finanziamento che permette alle aziende agricole di far fronte gradualmente alle obbligazioni di diritto comunitario connesse alle quote latte. Da tali premesse, deriva che, proprio perché il debito costituisce un’obbligazione di diritto comunitario, è necessario che la decorrenza degli interessi sia quella prevista dai regolamenti comunitari, indipendentemente dalla data di imputazione del prelievo supplementare; la certezza del diritto è comunque garantita dal diritto comunitario, mentre la verifica del superamento delle quote individuali costituisce mera attività esecutiva, rimessa alle autorità nazionali; per quanto riguarda la data del passaggio dal tasso legale agli interessi maggiorati, si ritiene che anche le obbligazioni relative al prelievo supplementare già esistenti potessero subire questa forma di aggravio, essendo il rapporto di debito esposto alle modifiche della normativa sugli interessi”*;
- x2) sulla giurisdizione con riferimento alla controversia tra fornitore e acquirente sul diritto di prelievo supplementare cfr. Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2017, n. 11985 (in *Foro it.*, 2017, 250, 62), secondo cui *“la controversia tra il fornitore, che chiede il pagamento integrale delle forniture di latte effettuate, e l’acquirente, che, non contestando queste ultime, oppone la sussistenza del diritto di prelievo supplementare di latte di vaccino e suoi derivati e, dunque, il necessario accantonamento delle somme pretese, dovendo trattenere detta quota in qualità di delegata ex lege della p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; invero, la circostanza che la disciplina delle quote latte sia connotata da molteplici profili pubblicitari, in rapporto ai quali è previsto il compimento di controlli amministrativi e di adempimenti pubblicitari ad opera dell’Aima (ora Agea), non incide sul diritto di credito fatto valere in giudizio dal fornitore, non coinvolgendo in alcun modo l’esercizio di poteri autoritativi ad opera della p.a.: non è, infatti, in questione una qualsivoglia valutazione discrezionale da cui possa essere*

condizionata la pretesa restitutoria, trattandosi unicamente di procedere all'accertamento del soggetto creditore della somma accantonata, allorché non più vincolata al prelievo”;

- x3) nel senso della legittimità del prelievo supplementare, in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore, e sui tempi per notificare l'atto di intimazione di pagamento di somme a titolo di prelievo supplementare, cfr. T.a.r. per il Lazio – Roma, sez. II, 5 luglio 2017, n. 7839, secondo cui *“Il sistema della compensazione basato sull'applicazione di un prelievo a prescindere dalla prova dell'effettiva produzione lattiera, non è stato ritenuto arbitrario dalla giurisprudenza amministrativa sul presupposto che si tratta di una forma di prelievo scelta dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua discrezionalità politica. Il prelievo supplementare non rappresenta, infatti, una sanzione, bensì costituisce una restrizione che origina da precise regole di dinamica politica dei mercati; ebbene, essendo stati accertati numerosi errori con riferimento ai QRI originariamente attribuiti dalle autorità italiane, si è resa necessaria la rettifica dei QRI attribuiti ad ogni produttore e al conseguente ricalcolo che ha generato i prelievi supplementari; il regime introdotto dal legislatore nazionale non si appalesa, pertanto, in contrasto con il diritto comunitario né può fondare un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di un QRI inesatto”;* T.a.r. per il Lazio - Roma, sez. II, 7 giugno 2017, n. 6707, secondo cui *“La mancata notifica dell'atto di intimazione di pagamento di somme a titolo di prelievo supplementare per le c.d. quote latte determina la sua inefficacia ai sensi dell'art. 21 bis, l. n. 241 del 1990 e, quindi, l'impossibilità per la ricorrente di chiedere la rateizzazione del debito e, dunque, l'illegittimità, in via derivata, della procedura successiva e, in particolare, dell'emissione della cartella di pagamento”;*
- x4) sui criteri di assegnazione delle quote, Cons. Stato, sez. III, ordinanza 23 maggio 2018, n. 3074 (oggetto della News US in data 28 maggio 2018) e la successiva sentenza Corte di giustizia UE, 27 giugno 2019, C-348/18, Barausse, cit. (oggetto della News US in data 8 luglio 2019);
- x5) sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia, cfr. Corte cost., 7 luglio 2005, n. 272 (in *Foro it.*, 2006, I, 3000), secondo cui: I) *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, d.l. 11/97, aggiunto in sede di conversione dalla l. 81/97, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare siano svolte dalle regioni e dalle province autonome, fatti salvi i compiti dell'Aima in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono, in riferimento agli*

art. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost., nonché al principio di leale collaborazione”; II) “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 1° comma, lett. d), d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui si attribuirebbe alla valutazione della commissione governativa di indagine, senza predeterminazione dei criteri, con effetto retroattivo e senza alcuna consultazione delle regioni, l’individuazione delle tipologie contrattuali di circolazione delle quote latte da considerarsi anomale ai fini della determinazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato, in riferimento agli art. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.”; III) “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, 2° comma, d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui ha istituito una commissione ministeriale per l’esame dei contratti di circolazione delle quote latte e ne disciplina le funzioni, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”; IV) “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis d.l. 411/97, aggiunto, in sede di conversione, dalla l. 5/98, nella parte in cui dispone l’istituzione, con decreto del ministro delle politiche agricole, di una commissione di garanzia composta da sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l’aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi precisati nello stesso decreto, in riferimento agli art. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.”; V) “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 2° e 14° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che l’Aima recepisca le correzioni degli errori effettuati nelle operazioni di riesame, motivatamente segnalati dalle regioni e dalle province autonome, correzioni da queste effettuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte e che ogni ulteriore questione relativa alle operazioni di riesame dovrà essere definita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimenti del ministro per le politiche agricole, adottati d’intesa con la conferenza permanente, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”; VI) “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 21° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal periodo 1999-2000, le quote resesi disponibili, a seguito dell’attuazione del d.l. 411/97, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell’assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione o provincia autonoma, accertati per i

periodi 1995-1996 e 1996-1997, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 21° comma bis, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso possono beneficiare della riassegnazione i produttori che, nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999, abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”;

- x6) sull'Intesa Stato – Regioni per la compensazione degli aiuti comunitari con i debiti delle aziende per prelievi supplementari, v. Cons. Stato, sez. II, 13 agosto 2019, n. 5692.

VI. – La giurisprudenza europea è frequentemente intervenuta sulla compatibilità della disciplina italiana con le norme UE in tema di quote latte. Si vedano:

- y) in tema di riassegnazione di quote e prelievo supplementare: Corte di giustizia UE, 27 giugno 2019, C-348/18- Azienda Agricola Barausse, cit. (oggetto della News US in data 8 luglio 2019), secondo cui nell'ipotesi di riassegnazione dei quantitativi di riferimento, l'unico criterio utilizzabile in base al regolamento (CEE) n. 3950/92, poi superato, è quello della proporzionalità;

- z) in tema di prelievo supplementare:

- z1) Corte di giustizia UE, 24 gennaio 2018, C-433/15 (in *Riv. Corte conti*, 2018, 1, 385), secondo cui *“La repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all'ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell'importo dovuto, dall'acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli art. 1 e 2 regolamento (Cee) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell'art. 4 regolamento (Ce) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, degli art. 79, 80 e 83 regolamento (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico Ocm), nonché, per quanto riguarda le disposizioni di esecuzione della Commissione, dell'art. 7 regolamento (Cee) n.*

536/93, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell'art. 11, par. 1 e 2, regolamento (Ce) n. 1392/2001, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 3950/92, e, da ultimo, degli art. 15 e 17 regolamento (Ce) n. 595/2004, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1788/2003, come modificato dal regolamento (Ce) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006";

- z2) Corte di giustizia UE, sez. I, 5 maggio 2011, n. 230/09, nei procedimenti riuniti C-230/09 e C-231/09, *Hauptzollamt Koblenz* (C-230/09), e *Hauptzollamt Oldenburg* (C-231/09), in *www.iusexplorer.it*, secondo cui "1) L'art. 10, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 2217, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, impiegata in questa disposizione, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo. 2) Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall'art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell'Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero. 3) Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell'ambito dell'esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. Gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l'unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una

posizione più favorevole nell'ambito della riassegnazione di cui trattasi. 4) La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda», di cui all'art. 95, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2005, n. 118, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all'art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo”;

- z3) Corte di giustizia CE, 13 dicembre 2007, n. 408/06, secondo cui: “L'attività di cessione a titolo oneroso di quantitativi di riferimento di consegna svolta da punti vendita di quote latte configura un'attività economica ai sensi dell'art. 4 sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore della prestazione; spetta al giudice nazionale verificare se l'attività di cui trattasi soddisfi tali due condizioni, nonché accertare, eventualmente, se l'attività sia svolta dai punti vendita di quote latte al fine di riscuotere tale corrispettivo, pur tenendo conto del fatto che la riscossione di un importo non è di per sé tale da conferire un carattere economico ad un'attività determinata. Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell'art. 4, n. 5, 3° comma, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, in combinato disposto con il punto 7 dell'allegato D di quest'ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, 3° comma, in combinato disposto con il punto 12 dell'allegato D della detta direttiva; infatti il compito di un punto vendita di quote latte è sensibilmente diverso da quello di un organismo agricolo di intervento, che è caratterizzato dall'acquisto e dalla rivendita dei prodotti agricoli stessi, come potrebbe fare qualsiasi operatore economico, dato che tale esercizio comporta in particolare la costituzione di scorte, come accade, segnatamente, nel settore dei cereali; la logica del pieno

assoggettamento che soggiace all'allegato D della sesta direttiva esclude quindi dalla sua sfera di applicazione un'attività di ripartizione delle quote latte tra i produttori, in quanto l'accentramento delle diverse pretese di questi ultimi non dipende da un operatore che procede ad acquisti e rivendite di prodotti agricoli sul mercato; inoltre, il raffronto tra le versioni in lingua tedesca, francese, inglese, spagnola e italiana del punto 12 dell'allegato D della sesta direttiva consente di determinare che lo spaccio, ai sensi di tale punto, riguarda gli organismi incaricati di vendere diversi prodotti e merci al personale dell'impresa o dell'amministrazione di cui fanno parte; questo non è il compito di un punto vendita, che è incaricato di contribuire all'equilibrio dei quantitativi di riferimento di consegna, nell'ottica della loro limitazione, al meglio degli interessi di ciascun produttore. Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolga in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche; poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo stato membro di cui trattasi, tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l'esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza";

- z4) Corte di giustizia CE, 18 novembre 2004, n. 261/03, 262/03, secondo cui: "gli art. 1, 2 e 9 lett. g) del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché l'art. 1 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell'applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l'ipotesi in cui un'impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo";
- z5) Corte di giustizia CE, 15 luglio 2004, n. 459/02, secondo cui: "il prelievo supplementare sul latte previsto dai regolamenti n. 856/84, che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68, non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli art. 3 e 4

del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; esso costituisce, infatti, una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale, in quanto fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero; ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote”;

- z6) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, n. 495/00, secondo cui : *“gli art. 1 e 4 regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata; infatti, da un lato, se il quantitativo di riferimento individuale che un produttore può pretendere corrisponde al quantitativo di latte commercializzato da tale produttore durante l’anno di riferimento, tale produttore, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto; d’altro lato, i produttori non possono nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione, al termine di una campagna di produzione, di un determinato quantitativo di riferimento individuale non utilizzato; infatti una tale riassegnazione è, per sua natura, ipotetica e impossibile da determinare in anticipo nel suo ammontare, poiché dipende dall’attività degli altri produttori; un produttore quindi non può, prima di una campagna di produzione, nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione di una determinata parte di quote non utilizzate; inoltre, non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, vale a dire la mancata applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte; infatti, i produttori di latte degli stati membri non possono legittimamente aspettarsi, undici anni dopo l’istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti”;*

- z7) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, n. 480-482, 484, 489-491, 497-499/00, secondo cui: *“gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata”*;
- z8) Corte di giustizia CE, 25 marzo 2004, nn. 231, 303, 451/00, secondo cui: *“gli art. 1, 4, 6 e 7 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata. I regolamenti 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l’assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti; il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all’assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest’ultimo; spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali”*;
- z9) Corte di giustizia CE, 16 maggio 2002, n. 384/00 (in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2002, 423, con nota di BORRACCETTI), secondo cui: *“le norme generali in materia di quote latte si applicano anche al produttore che, coniuge dell’erede designato, ha ricevuto l’azienda a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato”*;
- z10) Corte di giustizia CE, 13 aprile 2000, n. 292/97 (in *Foro it.*, 2001, IV, 129, con nota di BELLANTUONO), secondo cui ai fini del prelievo supplementare,

“l’applicazione puntuale del regolamento n. 3950/92/CEE, che stabilisce le c.d. «quote latte», può essere demandata alla disciplina nazionale purché questa rispetti principi di proporzionalità e di non discriminazione; la disciplina interna può fissare concretamente i periodi di riferimento da tenere in considerazione e ripartire le categorie di produttori al fine dell’assegnazione della «quota latte»; ove rispettate le norme Ce e i principi generali dell’ordinamento, uno stato membro può operare discrezionalmente nell’ambito della fissazione di criteri per l’assegnazione della «quota latte»”.

VII. – In dottrina, si vedano, tra gli altri, sul tema delle quote latte: E. CANNIZZARO, *La Corte costituzionale tra quote latte e primato del diritto comunitario*, in *Dir. Unione europea*, 1996, 3, 793; S. MASINI, *Sulla collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni ai fini della programmazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*, in *Dir. e giur. agr.*, 1996, 100-105; S. CARMIGNANI, *Profili pubblicistici e profili privatistici delle quote latte*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 1997, 6, 2, 90-99; A. FIORITTO, *La corte costituzionale interviene di nuovo sulle quote latte*, in *Giornale dir. amm.*, 1999, 8, 723; S. CARMIGNANI, *Legislazione regionale e diritto privato tra regola ed eccezione. Il problema delle quote latte*, in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 1999, 8, 389-396; D. BELLANTUONO, *Il prelievo supplementare delle «quote latte» all’esame della corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Foro it.*, 2005, IV, 252; M. ASCIONE, *Quote latte e responsabilità a titolo di peculato del legale rappresentante della società cooperativa*, in *Giur. merito*, 2012, 915; L. G. CAIROLI, *Quote latte: al 31 marzo 2015 la fine - Le conseguenze*, in *Alimenta*, 2013, 227; P. COLANERI, *Il regime delle quote latte a fronte della sua imminente fine*, in *Economia & dir. agroalimentare*, 2013, 411; A. TALLARIDA, *Quote latte: fine di un regime controverso*, in *Rass. avv. Stato*, 2015, 2, 240.